



COMUNE DI LISIO

(PROVINCIA DI CUNEO)

* * * * *

STATUTO

DEL COMUNE DI LISIO

Approvato con deliberazione C.C. 25 in data 25/06/1991 e deliberazione C.C. n. 31 in data 15/10/1991

Modificato deliberazione C.C. n. 17 del 14/03/2000 e con deliberazione C.C. 5 del 27/03/2001

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Stemma- Gonfalone
- Art. 3 Territorio – Sede comunale
- Art. 4 Funzioni del Comune
- Art.5 Funzioni nel settore dello sviluppo economico-sociale e programmazione
- Art. 6 Funzioni nel settore della sanità
- Art.7 Funzioni nel settore dell'assistenza e beneficenza
- Art. 8 Funzioni nell'assistenza scolastica
- Art. 9 Funzioni in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente
- Art. 10 Compiti del Comune
- Art. 10 bis Pari opportunità
- Art. 10 ter Divieto di consulenze
- Art. 11 Albo pretorio

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I – ORGANI ELETTIVI

- Art 12 Organi

Capo II - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 13 Elezione e composizione
- Art. 14 Durata in carica
- Art. 15 Consiglieri comunali
- Art. 16 Competenze del Consiglio comunale
- Art. 17 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 18 Commissioni
- Art. 19 Attribuzioni delle commissioni consiliari
- Art. 20 Regolamento del Consiglio
- Art. 21 Sessioni del Consiglio
- Art. 22 Convocazione dei Consiglieri
- Art. 23 Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 24 Astensione dei Consiglieri
- Art. 25 Pubblicità delle. sedute
- Art. 26 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 27 Votazioni e funzionamento, del Consiglio
- Art. 28 Verbalizzazione
- Art. 29 Pubblicazione delle deliberazioni

Capo III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I - Elezione della Sindaco e Nomina della Giunta

- Art. 30 Elezione del Sindaco e della Giunta

Sezione II - La Giunta comunale

- Art. 31 La Giunta comunale
- Art. 32 Composizione e presidenza
- Art. 33 Assessori extraconsiliari
- Art. 34 Nomina della Giunta
- Art. 35 Vicesindaco a Assessore Anziano
- Art. 36 Durata in carica della Giunta
- Art. 37 Mozione di sfiducia costruttiva
- Art. 38 Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 39 Funzionamento della Giunta
- Art. 40 Competenze della Giunta
- Art. 41 Deliberazioni di urgenza della Giunta
- Art. 42 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Sezione III - Il Sindaco

- Art. 43 Il Sindaco organo istituzionale
- Art. 44 Funzioni del Sindaco
- Art. 45 Competenze del Sindaco
- Art. 46 Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo. Ordinanze straordinarie.

Titolo III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - Riunioni, assemblee, consultazioni

- Art. 47 Partecipazione dei cittadini
- Art. 48 Riunioni e assemblee
- Art. 49 Consultazioni
- Art. 50 Istanze, petizioni, proposte
- Art. 51 Referendum consultivo

Sezione II - Partecipazione al provvedimento amministrativo

- Art. 52 Diritto di partecipazione al provvedimento
- Art. 53 Comunicazione dell'avvio del procedimento

Sezione III - Diritto di accesso e di informazione

- Art. 54 Pubblicità degli atti
- Art. 55 Diritto di accesso

Titolo IV - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I UFFICI E PERSONALE

- Art. 56 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 57 Struttura
- Art. 58 Personale e responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 59 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 59 bis Controllo interno

Capo II - SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 60 Segretario comunale
- Art. 61 Funzioni del segretario comunale

- Art. 62 Direttore generale
- Art. 63 Compiti del direttore generale
- Art. 64 Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 65 Pareri

Titolo V RESPONSABILITÀ

- Art. 66 Responsabilità verso il Comune
- Art. 67 Responsabilità verso terzi
- Art. 68 Responsabilità dei contabili
- Art. 69 Prescrizione dell'azione di responsabilità
- Art. 70 Tutela dei propri diritti

Titolo VI SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

Capo I - Servizi

- Art. 71 Forme di gestione
- Art. 72 Gestione in economia
- Art. 73 Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 73 bis Società per azioni o a responsabilità limitata

Capo II - FORME COLLABORATIVE

- Art.74 Principio di cooperazione
- Art. 75 Convenzioni
- Art. 76 Consorzi
- Art. 77 Unione di Comuni
- Art. 78 Accordi di programma
- Art. 79 Rapporti con fa Comunità Montana

Titolo VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I - FINANZA LOCALE

- Art. 80 Ordinamento
- Art. 81 Attività finanziaria del Comune.
- Art. 82 Amministrazione dei beni comunali.

Capo II - CONTABILITÀ

- Art. 83 Bilancio comunale.
- Art. 84 Rendiconto della gestione.

Capo III - CONTROLLI FINANZIARI - TESORERIA

- Art. 85 Revisione economico-finanziaria
- Art. 86 Tesoreria

Capo IV - ATTIVITÀ NEGOZIONALE

- Art. 87 Attività contrattuale

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 88 - Modifiche ed abrogazione dello Statuto
- Art. 89 Adozione dei regolamenti
- Art.90 Entrata in vigore

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Lisio è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Stemma - Gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, il cui uso e riproduzione per fini non istituzionali, sono vietati.
2. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3

Territorio - Sede comunale

1. Il Comune di Lisio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto Centrale di Statistica.
2. Municipio e sede degli organi municipali sono siti in Lisio, via Aldo Bracco n. 7.
3. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

Art.5

Funzioni nel settore dello sviluppo economico-sociale e programmazione

1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:
 - a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;
 - b) a registrare ed aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
 - c) ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;
 - d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili, interessanti i vari comparti economici;
 - e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.
2. Il Comune - in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali - si pone quale obiettivo prioritario:

- a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
 - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
4. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art. 6

Funzioni nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del S.S.N. e che, comunque, non siano di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia e dell'A.S.L. competente per territorio.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Art.7

Funzioni nel settore dell'assistenza e beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Consiglio comunale adotta o integra apposito regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato può avvalersi, nell'esercizio delle predette attività, delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 8

Funzioni nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità della L.R., nonché del regolamento di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 9

Funzioni in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente

1. Il Comune esercita, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della programmazione comunale.
2. Il Comune svolge, in forma coordinata con le istituzioni operanti sul territorio, le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico e la tutela del suolo.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I, Tit. IV del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Art.10 bis

Pari opportunità

1. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso fermo restando il principio di cui all'art.8, lett. D) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ad eventuali corsi di aggiornamento e formazione professionale in rapporto alla loro presenza in organico ed in assoluta parità di trattamento con il personale maschile;
 - d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art.10 del D.Lgs. 29/93 tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.
2. Il Comune promuove ed auspica la partecipazione di entrambi i sessi negli organi politici collegiali ed in particolare nella Giunta comunale, ove possibile.

Art.10 ter

Divieto di consulenze

1. Al Sindaco, Vicesindaco, Assessori e ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 11

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi elettivi

Art 12

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 13

Elezione e composizione

1. La Legge disciplina la composizione, l'elezione del Consiglio, e la posizione giuridica dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 gg. dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di gg.10 dalla convocazione.
4. Qualora il Sindaco non adempia l'obbligo di convocazione di cui al comma precedente provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Nella prima seduta il Consiglio si procede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri dichiarati incompatibili o ineleggibili ed alla comunicazione dell'avvenuta nomina della Giunta

Art. 14

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del D.Lgs.n.267/2000. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili.
4. E' Consigliere anziano chi ha riportato tra gli eletti il maggior numero di voti. A parità di voti è Consigliere anziano il maggiore di età.
5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui al successivo art. 20.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' disciplinato con il regolamento di cui al comma 5.
8. Consigliere comunale può decadere dalla carica per il verificarsi di impedimenti, incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.

9. Consigliere comunale che non interviene alle sedute consiliari, sia sessioni ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto.
10. Sindaco di propria iniziativa, ovvero a seguito di richiesta di qualunque Consigliere Comunale, accertata l'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo volto alla dichiarazione di decadenza.
11. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 ovvero superiore a giorni 40, decorrenti dalla data di ricevimento.
12. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Comunale delibera sull'eventuale decadenza tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
13. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Può altresì essere promossa dal Prefetto o sull'istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.
14. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
15. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
16. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
17. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge.
18. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla data della loro acquisizione al protocollo.
19. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla Legge.
20. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.
21. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
22. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
23. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

Art. 16

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge, che devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti da svolgere, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata da parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di

ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. I programmi delle opere pubbliche devono contenere la valutazione complessiva dell'opera, dei suoi costi di realizzo, della sua effettiva utilità sociale, dei modi e dei costi di manutenzione.

7. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 46 del presente Statuto.

8. Il Consiglio nomina altresì le commissioni in cui è rappresentata la minoranza.

9. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

10. Le proposte di nomina e di designazione di cui ai commi precedenti non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente corredate degli specifici titoli di cui al comma 1 dell'art. 12 bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme ed eventualmente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, articolo per articolo.

3. (abrogato)

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al commissario di governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale (art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Art. 18

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, la materia di competenza, il funzionamento,, le forme di pubblicità delle riunioni e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1°, possono essere nominati quali membri delle citate commissioni, cittadini non Consiglieri comunali, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché dotati di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

3. Le commissioni possono inviare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Qualora il Consiglio Comunale proceda all'istituzione di Commissioni Consiliari con funzioni di garanzia e controllo la Presidenza delle stesse è attribuita alle minoranze.

Art. 19

Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del Presidente della commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune.
4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 20

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto,
3. Il regolamento in particolare deve disciplinare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
4. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio determina le modalità attraverso le quali il Comune fornisce al consiglio servizi, attrezzature ed eventualmente nei limiti delle disponibilità di bilancio, risorse finanziarie.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti

Art. 21

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie possono avere luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le riunioni in sessione ordinaria e straordinaria devono avere luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al precedente comma.

Art. 22

Convocazione dei Consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza nel computo dei predetti giorni non si tiene conto del giorno della consegna mentre viene computato quello in cui si tiene il Consiglio.
4. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma, in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può

essere differita il giorno seguente.

5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 23

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute è stabilito dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco
3. Il Regolamento può prevedere un quorum di validità delle sedute diverso per quelle di prima e di seconda convocazione fermo restando il limite minimo di cui al comma 2.

Art. 24

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali come tutti gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del Decreto legislativo 267/2000, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
4. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
6. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 del Decreto legislativo 267/2000, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Vice Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Consigliere Anziano.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 27

Votazioni e funzionamento, del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. (abrogato)
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 28

Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 29

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive, se soggette a controllo, ai sensi dell'articolo 134, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 267/2000, se non soggette a controllo, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

Capo III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art. 30

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione

Sezione II

La Giunta comunale

Art. 31

La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti Amministrativi che le siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 32

Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco in relazione alle esigenze dell'azione Amministrativa non superiore a 4.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco o, in caso di contemporanea assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Assessore delegato.

Art. 33

Assessori extraconsiliari

1. Possono essere eletti tra gli assessori, sino ad un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli Assessori di cui al 1° comma non modifica il numero degli Assessori membri della Giunta.
3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può superare la metà degli assessori membri della Giunta Comunale.
4. Gli Assessori extraconsiliari non possono essere delegati dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice Sindaco.
5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extraconsiliari, nella stessa seduta in cui si procede all'elezione del Sindaco e della Giunta.
6. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati, a tutti gli effetti, agli Assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute della Giunta Comunale, con diritto di voto. Possono, peraltro, partecipare, alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

Art. 34

Nomina della Giunta

1. La nomina della Giunta viene effettuata dal Sindaco, il quale provvede a determinare il numero degli Assessori nei limiti di cui al precedente art. 32, dopo la proclamazione e prima della prima seduta consiliare.
2. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vicesindaco.

3. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 35

Vicesindaco e Assessore Anziano

1. Al Vice Sindaco spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale ufficiale di governo.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'Art. 59 del decreto legislativo 267/2000.
3. All'Assessore Anziano, intendendosi per tale quello più anziano d'età, spetta surrogare il Sindaco ed il Vice Sindaco assenti o impediti sia nelle funzioni di capo dell'Amministrazione che di ufficiale di governo.

Art. 36

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
5. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
6. In caso di dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione di sfiducia va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma due.

Art.38

Cessazione dalla carica di Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a. morte;
 - b. dimissioni;
 - c. revoca;
 - d. decadenza.

2. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.
3. Il Sindaco procede alla revoca degli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio del provvedimento di revoca.
4. Del provvedimento di revoca deve essere data comunicazione al destinatario.
5. La ricezione dell'atto di revoca da parte dell'Assessore revocato costituisce requisito di efficacia dell'atto di revoca.
6. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
7. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al - Consiglio nella prima seduta successiva all'emanazione del provvedimento.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, senza alcun provvedimento formale.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio.

Art. 40

Competenze della Giunta

1. Alla Giunta comunale competono gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art.41

Deliberazioni di urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio e storni di fondi.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'Art. 29 del presente Statuto.

Sezione III

Il Sindaco

Art.43

Il Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.
2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del governo.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo la formula prescritta.
6. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 44

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale, nonché ufficiale di Governo, egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo la formula prescritta.

7. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 45

Competenze del Sindaco

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del Decreto Legislativo 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) sottoscrive gli atti ed i documenti relativi alla costituzione ed alla partecipazione del Comune in Società, Enti e Consorzi;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

i) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 46

Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo. Ordinanze straordinarie

1. Il Sindaco, quale ufficiale, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. I provvedimenti contingibili ed urgenti sono comunicati al Prefetto.
5. Il "sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
8. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adottino i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 46 bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco può presentare all'organo consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I
Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 47

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in associazione.
3. Al fine di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni di borgo e di zona sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti, gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 48

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma di Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone, e delle norme sull'esercizio dei locali pubblici. A tale proposito verrà emanato apposito regolamento ai sensi dell'Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 49

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze, sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di interesse collettivo.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, e in applicazione di quanto disposto dall'Art. 8 del decreto legislativo 267/2000, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche di interesse collettivo.
3. I risultati delle consultazioni devono formare oggetto di esplicita menzione negli atti e

deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 50

Istanze, petizioni, proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte, possono essere sottoscritte da uno o più elettori.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sui referendum di cui al successivo articolo.

5. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine.

Art. 51

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'Art. 50 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nei casi sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Sulla ammissibilità del referendum e sulla formulazione del quesito decide una commissione di tre esperti, nominati dal Consiglio comunale al di fuori dei suoi componenti.

5. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre la metà degli aventi diritto.

6. Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

7. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia respinta, non potrà essere ripresentata, anche in diversa forma ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni.

8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Sezione II

Partecipazione al provvedimento amministrativo

Art. 52

Diritto di partecipazione al provvedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, o le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 53

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il dipendente responsabili del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

Sezione III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 54

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.
2. Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle Gazzette Ufficiali della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Art.55

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabili dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e

sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto ai cittadini di accedere in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Titolo IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

UFFICI E PERSONALE

Art. 56

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro prevalentemente per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2. Il regolamento individua forme e, modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 57

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 58

Personale e Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento della struttura, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Sindaco nell'ambito dei dipendenti dell'Ente, ovvero con le modalità stabilite dalla legge anche al di fuori della pianta organica, individua i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

4. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

5. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi in indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e, dalla giunta comunale.

Art. 59

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le funzioni previste dalla Legge.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 59 bis

CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 60

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 61

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli, assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

Art. 62

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 63

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 64

Funzioni del direttore generale

1. I. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale, ove previsto dal regolamento di contabilità.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

a) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

b) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

c) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

- d) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito; promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente; promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 65

Pareri

1. I responsabili dei servizi su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo devono esprimere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il responsabile di ragioneria dovrà esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione ai sensi Art. 49 del Decreto legislativo 267/2000.
4. Il parere negativo, espresso dal personale di cui ai precedenti comma, deve essere debitamente motivato.

Titolo V

RESPONSABILITÀ

Art. 66

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, difatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, qu'ello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune, o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 69

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 70

Tutela dei propri diritti

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al segretario comunale, ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimento di responsabilità civili o penali, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.,

Titolo VI

SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

Capo I

SERVIZI

Art. 71

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi a rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto .

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, o di società .

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà: tra la gestione in economia, la costituzione di

istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni o per consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 72

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio de servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 73

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istruzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale - fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per relazione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio d'amministrazione;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinati dal proprio Statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 73 bis

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Capo II

FORME COLLABORATIVE

Art.74

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla accordi ed intese di cooperazione.

Art. 75

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere le forme di convenzione obbligatoria tra i Comuni e le Province, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti

Art. 76

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio. degli Enti contraenti

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 77

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio cooperazione, previsto dalla legge di riforma delle autonomie locali, il Comune può aderire alla costituzione di una unione di comuni che rappresenta un Ente locale costituito da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

4. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

6. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 78

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

Art. 79

Rapporti con fa Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2. In particolare l'affidamento potrà riguardare i seguenti servizi:

a) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;

b) raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento rifiuti urbani pericolosi;

c) raccolta differenziata dei rifiuti;

d) gestione trattamento acque reflue, urbane, industriali ed agricole;

e) viabilità intercomunale;

f) assistenza tecnica ed amministrativa;

g) gestione assistenza anziani presso case di riposo;

h) gestione soggiorno marino per anziani e colonie marine per minori;

i) gestione attività didattico-sportive extrascolastiche;

l) assistenza tecnica agraria;

m) consulenza legale ed urbanistica;

n) formazione professionale;

o) promozione e programmazione turistica.

3. Più in generale, le attività aventi valenza intercomunale.

4. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I

FINANZA LOCALE

Art. 80

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81

Attività finanziaria del Comune.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 82

Amministrazione dei beni comunali.

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3 Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Capo II

CONTABILITÀ

Art. 83

Bilancio comunale.

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 84

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Capo III

CONTROLLI FINANZIARI - TESORERIA

Art. 85

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il revisore collabora col Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economici della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di Cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art.86

Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Capo IV

ATTIVITÀ NEGOZIONALE

Art. 87

Attività contrattuale.

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni, alle locazioni, il Comune, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti, in base ad apposito regolamento comunale;
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa, la quale deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. I contratti redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Responsabile del Servizio.
5. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Il regolamento disciplina le modalità e le prescrizioni di carattere generale dei contratti.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88

Modifiche ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Art. 89

Adozione dei regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) nelle altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

Art.90

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.